

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2572 di mercoledì 23 febbraio 2011

### **Uso eccezionale di attrezzature per il sollevamento di persone**

*La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un parere sul concetto di "eccezionalità" nell'uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone.*

Il Ministero del lavoro, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di "eccezionalità" nell'uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA109] ?#>

Nel parere sono fornite indicazioni a tutti gli operatori relative a quali limitate situazioni legittimino l'uso ? che rimane eccezionale ? di attrezzature di lavoro per sollevare persone, ferme restando le previsioni di tutela della salute e sicurezza degli operatori coinvolti nelle operazioni.

Ricordiamo che il decreto legislativo 81/2008 prevede al punto 3.1.4 dell'Allegato VI che "il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo **eccezionale**, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo".

La Commissione ha quindi identificato nella circolare alcuni casi in cui ritiene che si possa applicare il criterio di "eccezionalità", tra i quali citiamo il caso di operazioni svolte in emergenza o di attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio.

Ministero del lavoro - Lettera circolare del 10 febbraio 2011 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Concetto di "eccezionalità" nell'uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.